# ALLEGATO C - FAC SIMILE- ACCORDO DI RISERVATEZZA (NON DISCLOSURE AGREEMENT)

## TRA

(se persona giuridica)	, CF e P.IVA	, COI	n sede legale in	, rappresentata dal
signor/ dott, domiciliato per I				
Delgato/Presidente/altro) di			·	·
(se persona fisica) il signor	, CF_		, nato a	, il,
residente in				
			(nel seguito denomir	nata <b>Parte Rivelante</b> )
		E		
(se persona giuridica)	, CF e P.IVA	, cor	sede legale in	, rappresentata dal
signor/ dott, domiciliato per I Delegato/Presidente/altro) di		_, cod. fisc	in qualità di	(Amministratore
(se persona fisica) il signor	, CF_		, nato a	, il,
residente in				
			(nel seguito denomin	ato Parte Ricevente)
	PREME	SSO CHE		
<ul> <li>dette Informazioni Riservate cos valore considerevole;</li> <li>Parte Ricevente ha chiesto di por l'utilizzo di tali Informazioni Rise vorranno raggiungere, della loro a tal fine è necessario definire gli</li> <li>Tutto ciò premesso, le Parti,</li> </ul>	ter disporre delle li rvate richiede ade originalità e della l	nformazioni R eguate forme oro eventuale di riservatezza	iservate allo scopo di di protezione a garanz brevettabilità; a gravanti su Parte Rice	; zia dei risultati che si
	CONVENCIONO	QUAITIO OL	.002	
1.1. Le premesse costituiscono p		Premesse ostanziale del	presente Accordo.	
2.1. Il presente Accordo disciplir Informazioni Riservate, come definit attività di	na gli obblighi di			
3.1. Per "Informazioni Riservate particolare(indicare il codice e il know how") di proprietà informazioni siano indicate quali conf 3.2. Le Informazioni Riservate potran macchina o con modello d'esempio),	tipo di informazion di Parte Rivelan idenziali al momer no essere acquisi	utte le inforn ni riservate – s te, che non s nto della comu te in qualsiasi	nazioni acquisite da se trattasi di software s siano di pubblico dom inicazione dalla Parte I	si potrebbe scrivere "il inio, a patto che tali Rivelante.

- 3.3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:
  - a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
  - b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione:
  - c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
  - d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate:
  - e) vengano rivelate a Parte Ricevente da una soggetto diverso da Parte Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;
- 3.4. Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch'esse soggette alla disciplina del presente Accordo.

### Art. 4 - Obblighi della Parte Ricevente.

- 4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.
- 4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:
  - a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3.4;
  - b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
  - c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
- 4.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.
- 4.4. Parte Ricevente manterrà il diritto a presentare i risultati del/della \_\_\_\_\_ (indicare il tipo di ricerca/lavoro svolto), sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.

## Art. 5 - Proprietà intellettuale

- 5.1. Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte rilevante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.
- 5.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.
- 5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.
- 5.4. Le Parti partecipano in pari quota ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati de/della \_\_\_\_\_\_ (indicare il tipo di ricerca/lavoro svolto), (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico e commerciale), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge a Parte Ricevente in qualità di autore ed inventore.

#### oppure in alternativa

<u>5.4.</u> Le Parti si impegnano a disciplinare con separato accordo l'eventuale titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dall'attività di ricerca in oggetto.

#### Art. 6- Restituzione di documenti

- 5.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a riconsegnare a Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.
- 5.2. Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.

	Art. 7 - Periodo di durata	
7.1. sottos	Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di anni a crizione.	decorrere dalla data di
	Art. 8 - Divieto di cessione	
8.1. derivai	Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o dell nti senza il preventivo assenso scritto dell'altra parte.	e obbligazioni da questo
	Art. 9 - Modifica	
9.1. Parti.	Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e s	ottoscritta da entrambe le
10 1	Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.	
10.2.	Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia rela etazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il	
	Data	Data
	Parte Rivelante	Parte Ricevente